

## La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da:	Enrico Pusterla, Presidente Gianni Cattaneo Patrizia Bottinelli Cancellara Marco Gerosa Baroum Mrad
sedente	con l'infrascritta Giurista-redattrice Elisa Quadri Parravicini per statuire sul ricorso presentato il 2 settembre 2024 da  <b>A.;</b> (ricorrente)  contro  <b>la presa di posizione 21 agosto 2024 dell'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili, Bellinzona;</b>
viste	le risultanze istruttorie, in particolare la risposta 10 dicembre 2024 dell'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili;
preso atto	della replica 2 gennaio 2025 della ricorrente, nonché della duplica 14 gennaio 2025 dell'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili;
letti ed esaminati sentiti	gli atti e i documenti prodotti; per circolazione tutti i membri della Commissione;
ritenuto che:	A. Con istanza 8 agosto 2024, fondata sulla legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100), la ricorrente ha chiesto all'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (di seguito: UACER) l'accesso a: <i>01. La password per accedere al Portale attività comunali in ambito energetico.</i> <i>02. Il calcolo in cifre in base all'art. 4 cpv1 RFER dei contributi al Comune di Chiasso 2022 CHF 275'879. 00.</i> <i>03. Contributi FER ai Comuni 2020 e 2021</i> <i>04. Consegnare la fonte e i rispettivi dati che compongono la tabella 3, pagina 24 del PECC-Strategia 2022.</i> <i>05. Consegnare la fonte e i rispettivi dati che compongono la tabella 1, 2 pagine 19 e 22 dei PECC – Strategia 2022.</i> <i>06. Consegnare la fonte e i rispettivi dati che compongono le figure 3 e 4 pagine 5 e 6 del Rapporto impianti fotovoltaici (sintesi) 2022.</i>

07. *Consegnare la fonte e i dati che hanno servito per allestire i Bilanci energetici cantonale.*
08. *Consegnare la capacità percentuale attuale delle reti di assorbire l'energia rinnovabile prodotta in esubero e il metodo di immagazzinamento di energia rinnovabile per l'inverno in Ticino e Svizzera.*
09. *Consegnare il dettaglio come sono stati spesi il FER. Caso questo dato sia disponibile nella domanda 1, questa richiesta decade.*
10. *Consegnare tutti i Bilanci energetici cantonale dalla prima edizione 2008 (2015, già acquisito) fino 2020.*
11. *Consegnare il numero di pompe di calore dal 2008 per Comuni (se il dato è presente nella domanda 1 la richiesta decade).*
12. *Consegnare l'elenco dei consultati (enti pubblici, associazioni e privati) e le loro osservazioni per l'allestimento del PECC 2024.*
13. *La consegna della fonte e dei dati serviti per allestire il PECC 2024, soprattutto delle tabelle (esempio Tabella 1, pag. 21), escluso 9.2 Provvedimenti conclusi PEC-2013, pag. 123.*
14. *Consegnare la distinta dettagliata di come sono stati spesi i 5 milioni approvato dal Parlamento (messaggio 7894 del 20 ottobre 2022) e i risultati, benefici ottenuti.*

- B. Con presa di posizione 21 agosto 2024 l'UACER ha accolto la domanda limitatamente ai documenti oggetto delle richieste n. 3 e n. 10, negando l'accesso, con motivazioni di vario genere, per le ulteriori richieste.
- C. Contro la predetta presa di posizione insorge la ricorrente, contestando le argomentazioni dell'autorità. Conferma inoltre di aver ricevuto i documenti oggetto delle richieste n. 2 (per l'anno 2021), n. 3 e n. 10.
- D. Con risposta 10 dicembre 2024 l'UACER chiede in via principale che il ricorso venga dichiarato irricevibile, avendo la ricorrente impugnato la presa di posizione che non costituisce una decisione formale ai sensi dell'art. 19 LIT. Nel merito chiede la reiezione del gravame, ribadendo sostanzialmente le argomentazioni contenute nella presa di posizione 21 agosto 2024.
- E. Con replica 2 gennaio 2025 e duplica 14 gennaio 2025 le parti si riconfermano nelle loro antitetiche posizioni.

considerato che:

1. Innanzitutto va esaminata la ricevibilità del ricorso. Secondo l'UACER il ricorso sarebbe irricevibile, in quanto presentato contro la presa di posizione di data 21 agosto 2024 che non costituirebbe una decisione formale impugnabile. In merito a questa censura la ricorrente non si è espressa.
2. Secondo la procedura prevista dalla LIT, l'autorità si pronuncia sulla domanda del richiedente il più presto possibile, in ogni caso entro un termine di 15 giorni (art. 15 cpv. 1 LIT). Se l'accesso è negato, oppure deve subire una limitazione, un differimento o essere soggetto a condizioni o oneri ex art. 11 LIT, oppure ancora se la parte interessata consultata ex art. 14 LIT forma opposizione, l'autorità deve rendere una presa di posizione sommariamente motivata e comunicarla per iscritto a tutte le persone implicate (ovvero al richiedente l'accesso ed alle persone interessate che hanno diritto ad essere consultate, art. 15 cpv. 4 LIT). Questa presa di posizione non costituisce ancora una decisione formale ai sensi della procedura amministrativa (M. Baggi/B. Cottier,

La nuova legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 408-409). Contro la presa di posizione dell'autorità, la legge ha istituito una doppia via di risoluzione dei conflitti. La prima è quella di una mediazione facoltativa, la seconda è quella di una classica procedura di decisione formale (M. Baggi/B. Cottier, op. cit., p.411). Se la mediazione non è domandata o non ha successo, è possibile chiedere di emanare una decisione formale debitamente motivata all'autorità responsabile (art. 19 cpv. 1 LIT).

In caso di mancata presentazione di una richiesta di decisione, la procedura di accesso è da considerarsi conclusa con la presa di posizione dell'autorità o con la comunicazione della Commissione di mediazione. In caso di domanda tardiva, l'autorità dovrebbe invece emanare una decisione di irricevibilità (Messaggio LIT n. 6296 del Consiglio di Stato del 10 novembre 2009, ad art. 19 LIT, n. 4).

3. Nella fattispecie la ricorrente ha formulato la domanda di accesso in data 8 agosto 2024, a cui l'UACER ha risposto con la presa di posizione del 21 agosto 2024 in ossequio al termine di quindici giorni previsto dall'art. 15 LIT. La presa di posizione in questione indicava correttamente che, in caso di disaccordo, la richiedente avrebbe avuto la facoltà di inoltrare una domanda di mediazione alla Commissione di mediazione indipendente LIT, rispettivamente di domandare all'autorità l'emanazione di una decisione formale, entro il termine di quindici giorni. La qui ricorrente ha per contro inoltrato ricorso alla scrivente Commissione avverso la presa di posizione dell'8 agosto 2024. Ritenuto che, per i motivi suesposti, la presa di posizione ai sensi dell'art. 15 LIT non costituisce una decisione formale ai sensi dell'art. 19 LIT e della procedura amministrativa, il ricorso va dichiarato irricevibile per carenza di una decisione impugnabile.
4. Tale conclusione è suffragata dalla giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo, secondo cui in assenza di una risoluzione impugnabile adottata nel contesto di un iter procedurale chiaramente imposto dalla legge, l'autorità di ricorso deve dichiarare inammissibile il gravame, senza che ciò configuri un eccesso di formalismo (sentenza TRAM del 18.10.2004 inc. 52.2004.339, consid. 3). Il rinvio del ricorso all'autorità affinché lo evada come richiesta di emanazione di una decisione formale non è in concreto giustificato, in quanto non compete alla scrivente Commissione supplire ad una carenza procedurale occasionata dalla ricorrente nonostante le chiare indicazioni date dall'autorità sull'iter successivo alla formulazione della presa di posizione previsto dalla legge.
5. La procedura di accesso ai documenti ufficiali è di principio gratuita, ciò che si estende anche alla procedura di mediazione e di decisione di cui agli art. 18 e 19 LIT, ma non concerne invece i ricorsi presentati alla scrivente Commissione e al Tribunale cantonale amministrativo secondo l'art. 20 LIT (cfr. Messaggio LIT citato, ad art. 16 LIT, n. 3, TCA n. 52.2018.489 del 6 luglio 2020, consid. 8.2.). La tassa di giustizia è posta interamente a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 LPAm).

per i quali motivi,

richiamate le norme sopracitate,

**pronuncia**

1. Il ricorso è **irricevibile**.

2. La tassa di giudizio di fr. 100.-- è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua intimazione, secondo le modalità descritte dagli art. 68 e segg. LPAm.

Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

Il Presidente  
Enrico Pusterla

La Giurista-redattrice  
Elisa Quadri Parravicini

Intimazione a:

A.;  
Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili, Via Franco Zorzi 13, 6501  
Bellinzona.